

Codice A1419A

D.D. 4 novembre 2021, n. 1720

Iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale - Ufficio decentrato di Cuneo - dell'Associazione "Diversamente Associazione di Promozione Sociale" - C.F. 03702600044 con sede legale nel Comune di Mondovì (CN).



ATTO DD 1720/A1419A/2021

DEL 04/11/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE**

A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale

OGGETTO: Iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale – Ufficio decentrato di Cuneo - dell'Associazione “Diversamente Associazione di Promozione Sociale” – C.F. 03702600044 con sede legale nel Comune di Mondovì (CN).

Premesso che:

- la legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), in attuazione della normativa statale (legge 7 dicembre 2000, n. 383), riconosce il valore dell'associazionismo di promozione sociale sia disciplinando i rapporti delle associazioni con la Regione e il sistema delle autonomie funzionali, sia attivando forme di sostegno, sia istituendo il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale;

- la l.r. 29.10.2015 n.23, ha definito il riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ed in particolare l'art. 8, comma 1, che prevede la riallocazione in capo alla Regione delle competenze in materia di Associazioni di promozione sociale (allegato A);

- la DGR n.1-2692 del 23.12.2015 ha fissato, ai sensi dell'art. 11 della stessa legge regionale, la decorrenza dell'esercizio delle dette funzioni a partire dal 1° gennaio 2016;

Visti:

- la legge 7 dicembre 2000 n. 383 recante “Disciplina delle Associazioni di promozione sociale” che, tra l'altro, prevede l'istituzione di registri su scala regionale e provinciale cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della medesima legge, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale;

- la l.r. 7 febbraio 2006, n. 7 e s.m.i. che istituisce il Registro regionale delle Associazioni di

promozione sociale della Regione Piemonte, il quale si articola in una Sezione regionale e in otto Sezioni territoriali demandando ad un successivo provvedimento provinciale la disciplina dei procedimenti relativi alla sezione territoriale di competenza;

- il Regolamento d'esecuzione previsto dall'articolo 7 della l.r. 7/2006, emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 12 giugno 2006, n. 5/R;

- la Circolare regionale n. 3/CLT del 20 novembre 2006, recante "Indirizzi operativi sulla gestione del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito dalla l.r. 7/2006, e disciplinato dal Regolamento di cui al DPGR n. 5/R del 12 giugno 2006;

visto il D.Lgs. 03/07/2017 n. 117 "Codice del Terzo settore a norma dell'art. 1 comma 2, lettera b) della legge 06/06/2016 n. 106";

Tenuto conto che il disposto di cui all'art. 101 commi 2 e 3 in base ai quali, *"fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti..."* nei relativi registri..... e...*"il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale ...nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del terzo settore attraverso la loro iscrizione a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore"*.

Vista l'istanza di iscrizione al Registro Regionale presentata dall'Associazione "Diversamente Associazione di Promozione Sociale", con sede legale nel Comune di Mondovì (CN) – c.f. 03702600044 (prott. n. 24804/A1419A e n. 25535/A1419A rispettivamente del 08/07/2021 e del 14/07/2021);

vista la comunicazione di avvio di procedimento di iscrizione, ns. prot. n. 26191/A1419A del 19/07/2021;

Vista la documentazione agli atti allegata all'istanza di iscrizione ed in particolare:

- atto costitutivo e statuto registrati presso l'Agenzia delle Entrate di Mondovì rispettivamente in data 22 marzo 2017 al numero 516 Serie 3 e in data 17 dicembre 2020 al numero 2378 Serie 3;
- copia del rendiconto 2020 e verbale di approvazione del medesimo del 30 aprile 2021;
- dichiarazione sostitutiva di atto di certificazione e di atto di notorietà;
- relazione delle attività dell'Associazione;
- copia del documento di identità del Legale Rappresentante;
- copia del registro associati e copia del registro volontari.

Vista la comunicazione di sospensione del procedimento amministrativo di cui alla nota prot. n. 29626/A1419A del 13.08.2021 di richiesta chiarimenti ed integrazioni all'istanza presentata.

Vista la richiesta, acquisita agli atti in data 4 ottobre 2021, prot. n. 34672/A1419A, con la quale l'Associazione "Diversamente Associazione di Promozione Sociale" ha manifestato la necessità di poter beneficiare di una proroga dei termini assegnati con la nota del 13.08.2021 sopra citata, al fine di poter meglio approfondire le richieste di chiarimenti e conseguentemente poter aggiornare il testo statutario sulla base delle disposizioni normative del Codice del Terzo Settore.

Atteso che con nota prot. n. 34804/A1419A del 4 ottobre 2021 si è provveduto ad individuare al 31 ottobre 2021 il termine per riscontrare la nota di richiesta integrazioni in argomento.

Vista la documentazione acquisita a prot. nn. 38331-38347/A1419A del 2 novembre 2021 e a prot. n. 38841/A1419A del 4 novembre 2021, con la quale sono state fornite le integrazioni richieste ed è stato tra l'altro acquisito il nuovo statuto, registrato presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Mondovì il 27.10.2021, n. 2328 Serie 3;

vista l'istruttoria svolta dagli Uffici competenti della Direzione Sanità e Welfare aventi sede a Verbania, i cui esiti sono stati comunicati dal funzionario estensore della proposta del presente provvedimento alla Dirigente responsabile del Settore;

Considerato che l'Associazione di cui sopra risulta in possesso dei requisiti previsti dalla succitata normativa per l'iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale, in particolare:

- finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 117;
- assenza di scopo di lucro ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 117/2017;
- rispetto del divieto di distribuire anche in forme indirette gli eventuali utili o avanzi di gestione ai sensi dell'art. 8, comma 2 D.Lgs. 117/2017;
- divieto di dividere tra gli associati, anche in forme indirette, gli eventuali proventi derivanti dall'attività dell'Associazione ai sensi dell'art. 3 comma 2 lettera d) della L.R. 7/2006;
- prevalenza di attività di volontariato prestata in modo spontaneo, personale e gratuito ai sensi degli artt. 17 e 35 del D. Lgs. 117/2017;
- relazione di attività riconducibile alle finalità descritte nello Statuto;
- obbligo di formazione del bilancio e delle modalità di approvazione dello stesso ai sensi degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. 117/2017;
- presenza di una o più attività di interesse generale prevista dall'art. 5 del D. Lgs. 117/2017;
- devoluzione dei beni per eventuale scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione ad altri Enti del Terzo Settore ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 117/2017;

Dato atto che l'adozione del provvedimento di iscrizione al Registro Regionale da parte dell'associazione di promozione sociale sopra individuata compete all'Amministrazione Regionale.

Dato atto dell'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in 90 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 15-3199 del 26/04/2016, con la quale è stata disposta la ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Coesione Sociale, procedimenti ora in capo alla Direzione Sanità e Welfare, e l'omogeneizzazione dei termini di conclusione, per riallocazione in capo alla Regione, ai sensi dell'art. 8 comma 1, L.R. n. 23/2015, delle funzioni già esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana, prima dell'entrata in vigore della legge citata;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art.17 "Attribuzioni dei dirigenti" e art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";
- la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare: art. 95 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità" e art. 96 "Ruolo organico del personale regionale";

- Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1 - 4046 del 17.10.2016.
- Tutto ciò premesso,

DETERMINA

- di iscrivere al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale della Regione Piemonte, in conformità ai requisiti previsti dagli artt. 2 e 3 della l.r. 7/2006, nonché degli artt. 2,3 e 4 del Regolamento di cui al D.P.G.R. 5/r- 2006, la seguente Associazione:

Numero di iscrizione	Denominazione dell'associazione iscritta	Sede legale e codice fiscale
83/CN	Diversamente Associazione di Promozione Sociale	Sede legale : Mondovì (CN) Codice fiscale 03702600044

L'iscrizione s'intende riferita alla sola Associazione sopra menzionata e non estende alcun tipo di efficacia alle eventuali articolazioni territoriali presenti e operanti in Piemonte.

- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa

Come disposto dall'art. 7 comma 3 della l.r.7/2006 e dall'art. 8 del Regolamento di cui al D.P.G.R. n. 5/R-2006, l'Associazione iscritta al Registro regionale è soggetta alla revisione periodica biennale dei requisiti d'iscrizione: essa è pertanto tenuta a trasmettere a questa Direzione, entro il 31 dicembre di ogni anno pari, a partire dal 2020, la copia dell'ultimo rendiconto economico approvato ed una relazione sulle attività svolte nel biennio, da presentare mediante una modulistica appositamente predisposta allo scopo dalla Regione. La perdita di uno solo dei requisiti di cui all'art. 6 comma 2 della l.r.7/2006 comporta la cancellazione dell'associazione dal Registro regionale.

Come disposto dall'art. 6 comma 4 della l.r.7/2006 e dall'art. 7 del Regolamento di cui al D.P.G.R. 5/R-2006, l'Associazione iscritta deve comunicare a questa Direzione, entro 90 giorni dall'evento e pena la cancellazione dal Registro regionale, le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e le deliberazioni di scioglimento per consentire l'aggiornamento del Registro, oltre che le variazioni della rappresentanza legale e della composizione dell'organo di amministrazione.

Sarà cura della Dirigente competente inviare alla sopra indicata Associazione idonea lettera di notifica dell'avvenuta iscrizione al Registro, unitamente a copia del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e ai sensi dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie,
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale)
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio